



Che, quanto all'utenza di gas, con detta memoria integrativa il ricorrente ha dedotto che, di seguito all'ordinanza ex art. 669octies c.p.c. del 4.3.20xx versata in atti in copia, la resistente società xxxEnergie procedeva bensì a volturazione a suo nome del contratto associato al PdR gas xxxxx6, attestato in via xxxxxxxxxxxx n. xx di xxxxxx: tuttavia omettendo, forse anche dolosamente, di aggiornare il codice fiscale dell'intestatario, permanentemente rimasto quello del precedente intestatario xxxxxxxxxxxxxxxx,

Che chiede dunque il ricorrente che a detta GDF Suez Energie venga ordinato *“di rimuovere qualsiasi incongruenza dei dati riferiti all'utenza del gas sita in Adrano, via xxxxxxxxxxxxxx, piano secondo (codice PdR xxxxxxx6), al fine di consentire a xxxxxxxx l'immediato passaggio ad altro Fornitore”*, e che la stessa società venga poi condannata *“ad un esemplare risarcimento per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, valutato il danno subito dal ricorrente, di natura patrimoniale, non patrimoniale, morale, esistenziale, danno emergente e lucro cessante, per violazione di principi generali dell'ordinamento e diritti costituzionalmente garantiti, come indicati nell'atto introduttivo”*, con accessoria condanna ex art. 614bis c.p.c. al pagamento della somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento; ed ancora condannata *“alla restituzione dell'indebito pagamento per le forniture luce e gas dal maggio 20xx (tollerando 3 mesi dalla richiesta voltura) sino all'effettiva concessione del passaggio ad altro fornitore”*,

Che – rileva il decidente – la fondatezza di quanto denunciato in via principale dal xx si desume chiaramente dalla documentazione versata in atti, ed in particolare dal tenore delle risposte ogni volta fornite da xx, *Venditore* al quale il ricorrente anela di passare anche per la somministrazione in favore della sua abitazione di gas: risposte che danno atto - previamente rammentato che *“al fine di formalizzare una richiesta di cambio fornitore è necessario che la nuova società di vendita prescelta dal cliente provveda ad effettuare relativa segnalazione alla società di distribuzione operante nel Comune di riferimento, la quale deve a sua volta*



P Q M

Il giudice designato - definitivamente pronunciando sulle domande proposte in atti da xxxx nei confronti della xxxxgie S.p.A. – nella contumacia di quest'ultima così provvede:

- ordina per le causali di cui in motivazione alla xxgie S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., di procedere – entro e non oltre giorni dieci dalla notificazione del presente provvedimento e di pedissequo precetto - a completa volturazione al nome del ricorrente xxxxx dell'utenza di gas associata al Punto di Riconsegna n. xxxxx6 attestato in Adrano, via xxxxx,
  - visto l'art. 614*bis* c.p.c. fissa nella somma di € 50,00 quanto eventualmente dovuto dalla xxxxgie S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., al ricorrente xxxxx per ogni giorno di eventuale ritardo, a decorrere dalla scadenza del termine di dieci giorni dalla notificazione del presente provvedimento e di pedissequo precetto, nell'adempimento dell'obbligo di cui al capo che precede,
- condanna la xxxgie S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi xxxxxx nonché rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. ed IVA come per legge.

Si comunichi.

Catania, lì

Il giudice designato  
(*dr. Nicolò Crascì*)

**DEPOSITATO TELEMATICAMENTE**

**EX ART. 15 D.M. 44/2011.**

